COPIA

# COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**N. 8 DEL 18-05-2015**

**OGGETTO:** **REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E SUL SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA**

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Maggio, alle ore 21:02, presso la Sede Municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

| Componente | Presente | Assente |
|---|---|---|
| FRANCHI FRANCO | X | |
| ZAFFUTO IGNAZIO | X | |
| GIORDANO BRUNO | X | |
| RISI SABRINA | X | |
| SCAPPATURA GIANCARLO | X | |
| VANINI CRISTINA | X | |
| MANZOLINI DANIELE | X | |
| CAPELLI GIORGIO | X | |
| LURATI STEFANO | X | |
| GRASSI ENRICA | X | |

| Componente | Presente | Assente |
|---|---|---|
| ERCULIANI SERGIO | X | |
| LAMBERTI MAURO | X | |
| GRECO FEDERICA | X | |

Numero totale PRESENTI: 13 – ASSENTI: 0

Sono presenti, senza diritto di voto, gli assessori esterni sig.ri: Campione Dario, Ostoni Massimo, Ciccardini Ramona

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Avv. Gianpietro Natalino che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FRANCO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D.Lgs. 267/00;

**Visto** il D.L. 133/2014

**Premesso** che con l'introduzione nella Costituzione italiana del c.d. "principio di sussidiarietà" si è determinato un profondo cambiamento nel paradigma su cui è stato tradizionalmente fondato il rapporto tra istituzioni e cittadini, poiché l'art. 118 ultimo co. della Costituzione non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorire ed incentivare tali impulsi;

**Premesso** inoltre che il segnale di svolta rispetto al tradizionale paradigma bipolare del rapporto tra cittadino e pubblico potere è stato introdotto nell'ordinamento primario con l'art.11 della legge 241 del 90 e la disciplina del modello procedimentale degli accordi sostitutivi ed integrativi del provvedimento con cui si è aperta una porta ad una sorta di definizione condivisa dell'interesse pubblico mai peraltro approdata, anche dopo la novella costituzionale, ad una vera e propria normazione primaria organica;

**Rilevato** che l'art.24, del D.L.133/2014 rubricato "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio", determina un un passo decisivo nel coinvolgimento della cittadinanza nella cura dei beni comuni urbani;

**Rilevato** inoltre che tale articolato, nonostante l'ampliamento del campo di applicazione ottenuto in sede di conversione del decreto, appare ancora riduttivo poiché sembra circoscrivere e legittimare le agevolazioni tributarie solo alla partecipazione attiva dei cittadini per la cura degli immobili e delle aree e non anche per la cura dei beni comuni immateriali e morali che, parimenti, possono essere considerati da una collettività - unitamente all'amministrazione che la rappresenta - come particolarmente bisognosi di intervento e motore dello sviluppo di quella collettività insediata su quel territorio;

**Considerato** che l'art. 118, co. 1, Cost. attribuisce in via di principio ai Comuni tutte le funzioni amministrative e l'art.1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990 contempla in via preferenziale lo svolgimento di funzioni amministrative mediante atti di natura non autoritativa;

**Considerato** inoltre che ai comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

**Ritenuto** dunque necessario predisporre, per quanto di competenza, l'atto normativo all'uopo idoneo affinché il proposito di amministrare insieme con i cittadini possa diventare una politica pubblica strutturale, permanente e trasversale per la cura del paese;

**Esaminato** il testo del regolamento allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 18 articoli e che è stato sviluppato seguendo i seguenti principi e criteri direttivi:

a. distinguere due tipologie di azione, la prima quella riguardante la cura e la manutenzione dei beni immobili e della aree urbane, che rientra a pieno titolo nella previsione di cui all'art.24 del D.L.133/2014, per la quale è prevista la possibilità di esenzioni e/o agevolazioni di canoni e tributi locali ai sensi dell'art.9 del regolamento in approvazione e la seconda,

riguardante le ulteriori aree di intervento, per le quali si ritiene doveroso comunque prevedere forme di sostegno, disciplinate nell'art.11 di detto regolamento;

b. l'ambito di applicazione deve riguardare le diverse modalità di collaborazione, più o meno strutturate, in materia di beni comuni urbani, beni cioè essenziali o funzionali al benessere della comunità locale a forte rischio di deperimento o congestione a causa di fenomeni di uso inappropriato o eccessivo e in particolare: aree pubbliche, aree verdi, aree private soggette a servitù di uso pubblico, patrimonio immobiliare comunale;

c. il ruolo dell'Amministrazione comunale consiste nello stimolare e coordinare l'azione dei cittadini nella cura dei beni comuni urbani;

d. i principi cui devono uniformarsi le forme di collaborazione tra Amministrazione comunale e cittadini sono: apertura, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, proporzionalità, differenziazione, inclusività, sostenibilità economica ed ambientale, fiducia, responsabilità, flessibilità e informalità;

e. particolare attenzione va riservata alle forme di collaborazione che tutelino beni comuni immateriali e creino le condizioni per l'incremento di capitale sociale, lo sviluppo della persona e delle relazioni di reciprocità e mutuo soccorso, la diffusione della creatività e di forme innovative di imprenditorialità;

f. garantire il pieno rispetto delle normative tecniche e di sicurezza, prevedendo anche attività di formazione rivolte ai cittadini che intendono attivarsi per la cura condivisa dei beni comuni urbani;

g. contemplare il ruolo degli organi elettivi nelle attività di facilitazione dei processi di condivisione e collaborazione tra amministrazione e comunità locale;

h. razionalizzare la regolamentazione e coordinarla con il Testo unico Regolamento;

**Udita** la relazione del Sindaco, che cede la parola all'Assessore Prof. Dario Campione, il quale da lettura del documento allegato alla presente;

**Udito** altresì l'intervento del Consigliere Sergio Erculiani che espone di essere favorevolmente colpito dalla presente proposta di deliberazione, anche per la tempestività di recepimento della normativa nazionale e osserva la continuità che si viene a creare con la valorizzazione del volontariato che era già stata operata nel precedente mandato elettorale, citando alcuni esempi e concludendo che l'adozione del regolamento di cui in oggetto appare come prosecuzione delle azioni già allora intraprese;

**Udita**, infine, la precisazione dell'Assessore Dario Campione in merito all'impegno sul presente provvedimento, che è stato portato avanti dalla Vice Sindaco Sabrina Risi ed è dunque ad ella che vanno indirizzati i migliori complimenti;

**Ritenuto** che il Regolamento allegato alla presente sia confacente all'interesse dell'Ente e pertanto meritevole di approvazione;

**Acquisiti** i preventivi e favorevoli pareri della Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e della Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione UNANIME palese, resa nei modi e nelle forme di Legge

**DELIBERA**

- le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, intendendosi quivi integralmente richiamate;
- di approvare il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che si compone di n. 18 articoli ed è confacente all'interesse dell'intestato Ente;
- di dare atto che il Regolamento in oggetto entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della presente deliberazione;
- di demandare alla Giunta comunale l'adozione degli atti necessari ad attuare le previsioni regolamentari sul piano organizzativo e gestionale, nonchè per l'adozione degli atti di natura ricognitoria delle disposizioni regolamentari che, alla luce delle previsioni contenute nel presente Regolamento, possano ritenersi abrogate.

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento e di non aggravare il medesimo in forza dell'art. 2 della Lg. 241/90, con successiva e separata, palese votazione unanime

**DELIBERA**

di dichiarare **immediatamente eseguibile** la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. 267 / 2000.

# REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E SUL SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA
# (art.118 Cost e art. 24 D.L. 133/2014)


CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (I cittadini attivi)
Art. 4 (Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici)
Art. 5 (Ulteriori aree di intervento)

CAPO II – Procedure Amministrative

Art. 6 (Proposte di collaborazione)
Art. 7 (Patto di collaborazione)
Art. 8 (Il ruolo delle scuole)
Art. 9 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

CAPO III – Forme di sostegno

Art. 10 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)
Art. 11 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi di cui all'art.5)
Art. 12 (Autofinanziamento)
Art. 13 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)
Art. 14 (Agevolazioni amministrative)

CAPO IV - Responsabilità e vigilanza

Art. 15 (Prevenzione dei rischi)
Art. 16 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)
Art. 17 (Clausole interpretative)
Art. 18 (Entrata in vigore)

## CAPO I - Disposizioni generali

### Art. 1
### (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Il presente regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
5. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.
6. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

### Art. 2
### (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
c) Comune o Amministrazione: il Comune di Porlezza nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
d) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
e) Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici: interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e manutenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

f) Ulteriori aree di intervento: intervento di cura e di manutenzione dei beni comuni urbani immateriali e digitali.
g) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.
h) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
i) Rete civica: lo spazio sul sito istituzionale dedicato al servizio di cittadinanza attiva per la pubblicazione di informazioni e notizie e la partecipazione a percorsi di condivisione.
l) Servizio civico: l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani o la loro gestione condivisa.
m) Aree ed immobili pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

## Art. 3
## (I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione, se non l'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività oggetto della collaborazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. I patti di collaborazione di cui al successivo art.7 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
5. Gli interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

## Art.4
## (interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici)

1. Gli interventi dei cittadini attivi possono essere a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
2. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

- Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
- Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
- Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
- Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
- Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

Art.5
(Ulteriori aree di intervento)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi sociali viene promossa per attivare processi di generazione e cura di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

## CAPO II – Procedure Amministrative

Art.6
(Proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e degli amministratori competenti, per la valutazione circa l'opportunità della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.
6. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione.

7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolti nell'istruttoria.
8. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi di cui al precedente art.4, rientranti nelle previsioni di cui all'art.24 del D.L.133/2014 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi.
9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, se necessario ai sensi del successivo art.7, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.
10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

## Art. 7
## (Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
h) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma unicamente di un disciplinare con cui il cittadino attivo si obbliga al rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

Art. 8
(Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

## CAPO III - Forme di sostegno

Art. 9
(Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe, gli uffici che hanno attivato proposte di collaborazione comunicano all'ufficio tributi l'elenco dei cittadini attivi che hanno efficacemente svolto il servizio civico al fine dell'applicazione della riduzione/ esenzione tributaria nell'anno successivo, secondo quanto definito dalla deliberazione di giunta comunale di cui al precedente art.6, comma 9.
2. Le attività svolte nell'ambito del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dai regolamenti tributari vigenti.
3. Le medesime attività si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle eventuali esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
4. Qualora il servizio civico sia svolto da una associazione o formazione sociale senza scopo di lucro l'esenzione/riduzione tributaria può essere sostituita con forme di contribuzione corrispondenti alla somma delle esenzioni/riduzioni tributarie spettanti agli associati che abbiano effettivamente e positivamente partecipato allo svolgimento del servizio civico.

Art. 10
(Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 11
(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi di cui all'art 5)

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cui al precedente art.5 .
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
4. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.
5. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
b) polizze assicurative;
c) costi professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico, nei limiti del 50%.

## Art. 12
## (Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività di servizio civico a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

## Art. 13
## (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

## Art. 14
## (Agevolazioni amministrative)

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle attività di servizio civico o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella

individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

## CAPO IV - Responsabilità e vigilanza

### Art. 15
### (Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

### Art. 16
### (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

## CAPO V - Disposizioni finali e transitorie

### Art. 17
### (Clausole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Deliberazione n. 8 del 18-05-2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FRANCO FRANCHI

Il Segretario
F.to Avv. Gianpietro Natalino

---

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

---

Copia Conforme all'originale

Il Segretario
Avv. Gianpietro Natalino